Cass. SS.UU. Civile 17 giugno – 18 settembre 2014, n.19665

Presidente Rovelli – Relatore Amoroso

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al tribunale di Pesaro in data 2 agosto 2006 la societa' Alfa Alfa soc. coop. a r.l. ha proposto op**posizione**avverso la cartella esattoriale n. (omissis) , notificata dal concessionario per la riscossione in data 14 luglio 2006, recante l'ingiunzione di **pagamento** per Euro 187.023,74 per**contributi previdenziali** omessi, dovuti dalla cooperativa all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e relativi al dipendente B.D. , il cui il **licenziamento**, intimato in data 25 maggio 1998, era stato dichiarato illegittimo dallo stesso tribunale con sentenza del 27 aprile 2004.

Nell'instaurato contraddittorio con l'Inps e con il concessionario l'adito tribunale di Pesaro con sentenza dell'11 maggio 2007 accoglieva parzialmente l'op**posizione** e dichiarava il diritto dell'Inps al **pagamento** dei **contributi** ed accessori (**sanzioni** civili ed interessi) sulla base delle retribuzioni indicate nel verbale di accertamento del 2 agosto 2005, con le aliquote agevolate di cui all'art. 9, comma 5, legge n. 67 del 1988 e con l'esclusione dei periodi **contributi**vi prescritti o per i quali si era verificata decadenza.

La sentenza del tribunale di Pesaro riteneva in particolare prescritti i **contributi** in data anteriore al 2 agosto 2000; altresi' riteneva essersi verificata la decadenza dei **contributi** dal 2 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004; talche' residuavano **contributi**ancora dovuti per i seguenti due periodi: dal 2 agosto 2000 al 1 gennaio 2004 e dal 1 gennaio al 16 maggio 2005. In riferimento a tali **contributi** il tribunale richiamava la lettera b) del comma 8 dell'art. 116, legge n. 388 del 2000, specificando che correttamente l'Inps aveva fatto applicazione di questa dis**posizione** perche' la cooperativa non aveva provveduto alla denuncia della retribuzione, ne' il credito **contributi**vo era rilevabile dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie.

2. Questa pronuncia e stata impugnata sia dall'Inps, con l'appello principale, che dalla societa' cooperativa con appello incidentale.

La Corte d'appello di Ancona con sentenza del 13 maggio 2011 n. 479, nel rigettare l'appello principale dell'Inps, ha parzialmente accolto l'appello incidentale della societa' cooperativa dichiarando non dovute le somme aggiuntive e relativi interessi di cui alla cartella di **pagamento** oggetto dell'originario impugnazione.

Nella motivazione la Corte d'appello si e' limitata a prestare adesione al precedente di questa Corte costituito dalla sentenza n. 7934 del 1 aprile 2009, che ha affermato che l'**omissione contributi**va del datore di lavoro nel periodo compreso tra il **licenziamento** dichiarato illegittimo e la **reintegrazione** non rientra in alcuna delle **fattispecie** di **omissione** - ne' tanto meno di **evasione** - **contributi**va; sicche' non trovano applicazione le **sanzioni** previste per l'**omissione contributi**va.

3. L'Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Societa' di Cartolarizzazione dei Crediti INPS SCCI s.p.a., ha impugnato per cassazione la pronuncia della Corte d'appello di Ancona, Di tale sentenza l'Istituto ha chiesto l'annullamento nel capo in cui essa, accogliendo l'appello incidentale proposto dalla societa' cooperativa e riformando la sentenza del Tribunale di Pesaro, ha dichiarato non dovuta la sanzione civile ex art. 116, comma 8, lett. b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La societa' cooperativa ha resistito mediante controricorso.

La concessionaria per la riscossione, Equitalia Marche s.p.a., e' rimasta intimata.

L'Inps ha depositato memoria.

A seguito dell'ordinanza interlocutoria 22 novembre 2013, n. 26243, della Sezione Lavoro la questione e' stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte perche' sia composto il contrasto di giurisprudenza in materia.

Motivi della decisione

1. Nell'unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Deduce il ricorrente che l'insorgenza del debito per le **sanzioni** civili e' un effetto automatico dell'inadempimento colpevole dell'obbligo **contributi**vo addebitabile al datore di lavoro, il quale abbia intimato un **licenziamento** illegittimo.

Deduce, ancora, che la fictio iuris di continuita' del **rapporto** di lavoro, desumibile dall'art. 18 cit. opera anche per gli aspetti **previdenziali**, in quanto, ove cosi' non fosse, i **contributi** dovrebbero essere accreditati al **lavoratore** solo sul mese della **reintegrazione**, anziche' mese per mese, dal tempo del **licenziamento** al tempo della reintegra, come impone il principio di neutralita' economica del **licenziamento** illegittimo.

Aggiunge che l'esclusione delle **sanzioni** civili, in tale **fattispecie**, implica conseguenze irrazionali, incentivando il datore di lavoro a non ricostituire la **posizione contributi**va del **lavoratore** persino dopo l'emanazione della sentenza provvisoriamente esecutiva contenente l'ordine di **reintegrazione**.

Donde il quesito di diritto: "se, in conseguenza di una sentenza dichiarativa dell'illegittimita' di un **licenziamento**, con ordine di reintegra del **lavoratore**, il datore di lavoro sia tenuto nei confronti dell'INPS, con riferimento al periodo che e' intercorso fra il **licenziamento** e l'effettiva reintegra del **lavoratore**, a pagare le **sanzioni** civili connesse all'**omissionecontributi**va, ai sensi dell'alt. 116 della legge n. 388 del 2000".

2. Nel controricorso la societa' cooperativa eccepisce in particolare la sussistenza - del giudicato interno, negativo del debito sanzionatorio, quanto ai periodi 1 giugno 1998 - 1 agosto 2000 e 2 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004, non essendo stati impugnati i capi delle sentenze di merito i quali, in relazione a tali periodi, hanno dichiarato la prescrizione dei **contributi** e, rispettivamente, la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo.

3. Il ricorso e' fondato nei limiti di cui si viene a dire

4. Innanzi tutto vanno fatte alcune puntualizzazioni preliminari per chiarire la **fattispecie** in ordine alla quale residua il contenzioso tra le parti, anche in riferimento all'eccezione di giudicato interno sollevata dalla societa' controricorrente.

4.1. Risulta dagli atti - sia dal ricorso che dal controricorso - che Tizio Tizio fu **licenziato** dalla societa' cooperativa in data 25 maggio 1998. A seguito di impugnativa del **licenziamento** il tribunale di Pesato con sentenza n. 269 del 27 aprile 2004 - 27 maggio 2004 dichiarava illegittimo il **licenziamento** e ordinava la **reintegrazione** del **lavoratore** nel posto di lavoro condannando la societa' cooperativa al risarcimento dei danni subiti dal medesimo commisurati a tutte le retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del **licenziamento** fino a quello della effettiva **reintegrazione**. Condannava inoltre la societa' al versamento dei **contributi** assistenziali e **previdenziali** dal momento del **licenziamento** fino a quello dell'effettiva**reintegrazione**.

È imprecisa l'affermazione dell'Istituto ricorrente secondo cui nel caso di specie il periodo di riferimento dell'**omissionecontributi**va - e pertanto anche delle **sanzioni** civili la cui debenza e' controversa tra le parti - andrebbe dal 25 maggio 1998 (ossia dalla data del **licenziamento**) al 16 maggio 2005 (data in cui e' pacifico che non fosse ancora intervenuta la ripresa dell'attivita' lavorativa del **lavoratore** reintegrato e che e' quella risultante dal verbale ispettivo dell'Inps del 2 agosto 2005). Infatti il tribunale di Pesaro ha ritenuto in particolare prescritti i **contributi** in data anteriore al 2 agosto 2000; altresi' ha ritenuto essersi verificata la decadenza dei **contributi** dal 2 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004; talche' residuavano **contributi** per i seguenti due periodi: dal 2 agosto 2000 al 1 gennaio 2004 e dal 1 gennaio al 16 maggio 2005.

In questa parte la sentenza del tribunale di Pesaro e' stata confermata dalla Corte d'appello di Ancona e il ricorso dell'Inps non investe quest'aspetto sul quale quindi si e' formato il giudicato.

Si e' pertanto determinata questa situazione singolare per cui - per quanto risulta dalla sentenza di primo grado - i**contributi previdenziali** per il periodo precedente rispetto all'ordine di **reintegrazione** (27 aprile 2004) sono in p arte p rescritti, in altra parte non dovuti per essersi verificata la decadenza, e solo in altra parte invece dovuti e legittimamente recati nella cartella esattoriale originariamente opposta dalla societa'; parimenti si e' verificata la decadenza per i **contributi** dovuti per il periodo immediatamente successivo all'ordine di **reintegrazione**, **contributi** che invece rimangono dovuti per il periodo ulteriormente successivo (a partire dal 1 gennaio 2005). Pertanto, anche se in realta' - puo' notarsi marginalmente - non poteva decorrere alcun termine ne' di decadenza ne' di prescrizione per il periodo precedente all'ordine di **reintegrazione** in cui l'Istituto non poteva ancora rivendicare il **pagamento** dei **contributi previdenziali** per il periodo di estr**omissione** dal posto di lavoro del dipendente **illegittimamente licenziato**, si ha che comunque sulla dichiarazione di intervenuta prescrizione e decadenza dei periodi indicati dal tribunale di Pesaro si e' formato il giudicato.

Rimane non di meno la questione di diritto posta dall'Inps nel suo ricorso, che ora si viene ad esaminare, ma essa riguarda solo una parte dei **contributi** originariamente recati dalla cartella esattoriale opposta.

4.2. L'altra puntualizzazione in punto di fatto e' che il tribunale ha ritenuto dovute le **sanzioni** civili per l'ipotesi piu' grave dell'**evasione contributi**va (lettera b del comma 8 dell'art. 116 legge n. 388/200) - e non gia' quelle per **omissionecontributi**va ([lettera a del comma 8 del medesimo art. 116) - perche' - osserva il tribunale - la societa' aveva omesso di dichiarare la contribuzione dovuta per il **lavoratore illegittimamente licenziato**.

Il ricorso dell'Istituto e' centrato essenzialmente sulla contestazione dell'esattezza del principio di diritto affermato da Cass., sez. lav., 1 aprile 2009, n. 7934, che ha escluso la configurabilita' sia dell'**omissione** che dell'**evasione contributi**va; ossia dello specifico precedente al quale invece ha prestato adesione la Corte d'appello di " Ancona per ritenere non dovute le**sanzioni** civili tout court, quale che fosse l'esatta qualificazione della **fattispecie**, come **omissione contributi**va o **evasionecontributi**va.

Non di meno, oltre alla questione di diritto che pone il ricorso dell'INPS, e che si viene ora ad esaminare, appartiene ancora al thema decidendum della causa l'esatta qualificazione della **fattispecie**, come **omissione contributi**va o **evasionecontributi**va.

5. Cio' premesso e venendo all'esame della questione di diritto posta dal ricorso dell'lnps ed in ordine alla quale e' insorto contrasto di giurisprudenza, denunciato dalla richiamata ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro, deve innanzi tutto richiamarsi la normativa in cui, ratione temporis, va inquadrata la **fattispecie** in esame.

L'art. 116, comma 8, lett. a), legge 23 dicembre 2000 n. 388, applicabile nella specie ratione temporis, prevede che i datori di lavoro che non provvedono entro il termine stabilito al **pagamento** dei **contributi** o premi dovuti alle gestioni **previdenziali**ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti, nel caso di mancato o ritardato**pagamento** di **contributi** o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al **pagamento**di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, e con una soglia massima del 40 per cento dell'importo dei **contributi** o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

È questa la **fattispecie** dell'**omissione contributi**va alla quale si affianca quella dell'**evasione contributi**va prevista dalla successiva lettera b) del medesimo art. 116, comma 8. L'**evasione contributi**va e' configurabile in caso di registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, ossia - chiarisce la medesima dis**posizione** - nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i **contributi** o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate. In tale evenienza la sanzione civile e' aggravata perche' e' pari al 30 per cento dei **contributi** evasi nell'anno con la soglia massima del 60 per cento dell'importo dei **contributi** o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

E1 previsto anche un procedimento di ravvedimento operoso: qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il **pagamento** dei **contributi** o premi e sempreche' il versamento dei **contributi** o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, il datore di lavoro e' tenuto al **pagamento** della sanzione civile prevista per l'ipotesi meno grave dell'**omissione contributi**va.

Una disciplina in buona parte sovrapponile era prevista in precedenza l'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. Questa disciplina generale riguarda l'adempimento degli obblighi **contributi**vi nell'ipotesi ordinaria di un **rapporto** di lavoro in corso come mostra inequivocabilmente il riferimento all'assolvimento, o no, dell'obbligo, gravante sul datore di lavoro, delle denunce periodiche all'Inps e alla veridicita' delle registrazioni.

A fronte di questa ipotesi ordinaria vi e' la **fattispecie** particolare che vede invece la comunicazione del datore di lavoro della cessazione del **rapporto** di lavoro per essere stato il **lavoratore licenziato** con conseguente sua cancellazione dal libro paga e matricola. In tal caso vi e' una soluzione di continuita' nel **rapporto** (sia di lavoro, sia **previdenziale**), che - pur essendo la sua legittimita' contestata dal **lavoratore** che impugna il **licenziamento** talche' tale soluzione di continuita' del**rapporto** puo' risultare ex post solo apparente ove intervenga l'ordine del giudice di **reintegrazione** del **lavoratore** nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 - vale comunque a connotare di specialita' la **fattispecie**. Nel periodo dal **licenziamento** all'ordine di **reintegrazione** non vi sono le prescritte denunce periodiche dei **contributi** dovuti per il**lavoratore licenziato** proprio perche' questo non e' piu' indicato tra i lavoratori occupati dal datore di lavoro e quindi si fuoriesce dalla **fattispecie** generale dell'art. 116, comma 8.

Ed e' a questa **fattispecie** speciale che si riferisce la disciplina specifica che si rinviene nell'art. 18 cit. e che si forma, precisandosi gradualmente, alla stregua delle diverse formulazioni di tale dis**posizione**, succedutesi nel tempo.

7. Inizialmente, nell'originaria formulazione di tale dis**posizione** (art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300), le conseguenze dell'ordine di **reintegrazione** del **lavoratore illegittimamente licenziato** consistevano nell'obbligo di

risarcimento del danno dal **licenziamento** all'ordine di **reintegrazione** e nell'obbligo di corrispondere l'ordinaria retribuzione per il periodo successivo all'ordine stesso. Non era previsto anche l'obbligo per il datore di lavoro di ripristinare la **posizione previdenziale** del**lavoratore illegittimamente licenziamento** con il **pagamento** dei **contributi** che sarebbero risultati dovuti ove il**licenziamento** non fosse intervenuto, sicche' il silenzio del legislatore avrebbe potuto essere letto come insussistenza di tale obbligo di **reintegrazione** (anche) della **posizione previdenziale**. Ed infatti all'epoca (1977) fu sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 18 cit., in r dazione a gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto - secondo il giudice rimettente - tale dis**posizione** non prevedeva, a favore del **lavoratore** giudizialmente reintegrato nel posto di lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di versare all'I.N.P.S. i **contributi** assicurativi commisurati alle somme che il **lavoratore** stesso avrebbe percepito, come normale retribuzione, nel periodo compreso fra la data del **licenziamento** illegittimo e quella dell'ordine giudiziale di **reintegrazione**.

La Corte costituzionale (sent. n. 7 del 14 gennaio 1986) ha dichiarato non fondata la questione "nei sensi di cui in motivazione" - formula che testualmente connota l'adozione di un'interpretazione adeguatrice come modalita' del sindacato di costituzionalita' - indicando essa stessa l'interpretazione idonea a superare i denunciati vizi di incostituzionalita', altrimenti sussistenti: nella **fattispecie** della **reintegrazione** (ex art. 18 cit.) del **lavoratore illegittimamente licenziamento**sussiste anche, a carico del datore di lavoro, l'obbligo di pagare i **contributi** per il periodo di estr**omissione** del **lavoratore**dal posto di lavoro dovendo essere reintegrata anche la **posizione previdenziale**.

Ne' nella prospettiva del giudice rimettente, ne' in quella di interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale c'e' riferimento alcuno alle **sanzioni** civili per **omissione** o **evasione contributi**va, alle quali non si fa affatto cenno.

Questa era la norma particolare, non testuale ma ricavata dal sistema dell'art. 18 in via di interpretazione adeguatrice, che regolava la **fattispecie** speciale della **posizione previdenziale** del **lavoratore licenziato** di cui il giudice aveva ordinato la**reintegrazione** nel posto di lavoro.

Dopo (e per effetto del) l'ordine di **reintegrazione** il **rapporto previdenziale** era ricostituito (ex tunc) e quindi il datore di lavoro era tenuto alla denuncia periodica dei **contributi** dovuti per il **lavoratore illegittimamente licenziato** a partire dal montante dei **contributi** pregressi destinati a ricostituire la **posizione previdenziale illegittimamente** interrotta per poi proseguire con la denuncia dei **contributi previdenziali** dovuti per il periodo successivo e maturati periodicamente. La**fattispecie** quindi dopo l'ordine di **reintegrazione** perde la connotazione di specialita' e si reincanala nel binario ordinario della **fattispecie** dell'art. 116, comma 8, cit. con possibilita' che vi sia **omissione** o **evasione contributi**va secondo che ricorrano i presupposti dell'una o dell'altra.

8. Il legislatore del 1990 (legge li maggio 1990 n. 108), nel novellare l'art. 18 cit., traduce in dettato normativo l'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale e prevede espressamente, nel quarto comma dell'art. 18 novellato, che il giudice, con la sentenza che reca l'ordine di **reintegrazione** del **lavoratore** nel posto di lavoro, condanna il datore di lavoro - oltre che al risarcimento del danno subito dal **lavoratore** a causa del **licenziamento** inefficace o invalido (id est: nullo o annullabile) - al versamento dei **contributi** assistenziali e **previdenziali** dal momento del **licenziamento** al momento dell'effettiva **reintegrazione**.

L'intento del legislatore - che rispecchia la ratio dell'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale - e' stato quello di tutelare il **lavoratore illegittimamente licenziato** ripristinando integralmente la **posizione previdenziale** cui avrebbe avuto - diritto ove il **rapporto** di lavoro non

avesse subito soluzioni di continuita'; talche' ben poteva ritenersi che la base di calcolo della contribuzione dovuta fosse costituita dalla retribuzione alla quale il **lavoratore** avrebbe avuto diritto ove il**rapporto** non fosse stato interrotto a causa dell'illegittimo **licenziamento**.

Non c'e' quindi piena simmetria tra **reintegrazione** nel **rapporto** di lavoro e ripristino del **rapporto previdenziale**essendo la prima parametrata su un obbligo risarcitorio di tipo indennitario, che in ragione del coefficiente in diminuzione costituito dall'aliunde perceptum potrebbe esser di importo inferiore alla retribuzione, mentre il secondo fa riferimento alla retribuzione ordinaria.

Per effetto dell'ordine di **reintegrazione** il datore di lavoro e' tenuto a ricostituire per il passato la **posizioneprevidenziale** del **lavoratore**, **illegittimamente** interrotta per effetto del **licenziamento** inefficace, nullo o annullabile; ed a partire dall'ordine di **reintegrazione** e' obbligato al versamento dei **contributi** periodici maturati periodicamente. Per gli uni e gli altri l'obbligo di denuncia sorge per effetto dell'ordine di **reintegrazione** talche' a partire da tale momento puo' verificarsi l'ordinaria **fattispecie** dell'**omissione** o dell'**evasione contributi**va.

9. La terza fase si ha con la legge 28 giugno 2012 n. 92 che - pur novellando radicalmente l'art. 18 e, per quanto qui rileva, ridimensionando l'area del regime reintegratorio del **lavoratore illegittimamente licenziato** - si pone invece in linea di continuita' con il passato quanto al ripristino del **rapporto previdenziale**, parimenti **illegittimamente** interrotto, nella medesima area, pur ridimensionata, della tutela reintegratoria.

Ed infatti nel regime della tutela reale piena l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 18 novellato prevede che il datore di lavoro e' condannato, per il periodo di estr**omissione**, ossia dal giorno del **licenziamento** sino a quello dell'effettiva**reintegrazione**, al versamento dei **contributi previdenziali** e assistenziali.

Parimenti nel regime della tutela reale affievolita di cui al quarto del medesimo art. 18, tale dis**posizione** prevede che il datore di lavoro e' condannato al versamento dei **contributi previdenziali** e assistenziali dal giorno del **licenziamento** fino a quello della effettiva **reintegrazione**; ma si aggiunge che tali **contributi** sono maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di **sanzioni** per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale **contributi**vo esistente tra la contribuzione che sarebbe maturata nel **rapporto** di lavoro risolto dall'illegittimo **licenziamento** e quella accreditata al **lavoratore** in conseguenza dello svolgimento di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso i **contributi**, qualora afferiscano ad altra gestione **previdenziale**, sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attivita' lavorativa svolta dal dipendente **licenziato**, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.

10. La **fattispecie** in esame e la questione interpretativa che pone il ricorso dell'Inps si collocano, ratione temporis, all'epoca della seconda fase suddetta, ossia nella vigenza dell'art. 18, novellato dalla legge n. 108 del 1990, ma prima delle ulteriori modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012. Ed e' in riferimento a tale dis**posizione**, in questa formulazione, che si fecalizza l'evidenziato contrasto di giurisprudenza.

Da una parte Cass., sez. lav., 1 aprile 2009, n. 7934, ha affermato che - fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro del ripristino della **posizione contributi**va per il periodo di illegittima estr**omissione** dal posto di lavoro - l'**omissione contributi**va del datore di lavoro nel periodo compreso tra il **licenziamento**, dichiarato illegittimo, e la **reintegrazione** non rientra in alcuna delle **fattispecie** di **evasione** o **omissione** sanzionate dal cit. art. 1, comma 217, L. 23 dicembre 1996 n. 662, applicabile ratione temporis, ne' alcuna sanzione puo' essere applicata per il ritardato

versamento non rilevando a tal fine l'efficacia retroattiva della **reintegrazione** del **lavoratore** nel posto di lavoro. Tali **sanzioni** infatti - ha osservato al Corte - si applicano "ai soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al **pagamento** dei **contributi** o premi dovuti alle gestioni**previdenziali** ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta", di talche', per integrare la **fattispecie**sanzionatoria deve necessariamente ricorrere l'elemento di fatto del mancato (o non esatto) **pagamento** dei **contributi** dovuti, entro il termine stabilito dalla legge, in una situazione di **rapporto** in corso.

Nella **fattispecie** in esame, invece, il datore di lavoro non avrebbe potuto versare per il **lavoratore licenziato** i **contributi**nel termine di legge, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui e' scaduto l'ultimo periodo di paga (come previsto dall'art. 2 d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, che ha modificato il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come gia' modificato dal d.lgs. 23 marzo 1998, n. 56). Ne' l'INPS avrebbe potuto accettare il **pagamento** dei **contributi** per inesistenza del **rapporto**di lavoro.

Ha osservato la Corte che, mentre a seguito dell'ordine di **reintegrazione** nel posto di lavoro del **lavoratoreillegittimamente licenziato** si ha che, tra le parti, il **rapporto** di lavoro si deve considerare come mai interrotto de iure, analoga fictio iuris non e' prevista per quanto riguarda il **rapporto** assicurativo. Sicche' nessuna sanzione puo' trovare applicazione perche' l'obbligazione **contributi**va, al momento della sua periodica scadenza per i lavoratori occupati, non sussisteva per il **lavoratore licenziato** essendo essa venuta meno a causa della cessazione del **rapporto** di lavoro; ne' poteva risorgere se non al momento in cui il **rapporto** di lavoro sarebbe stato ripristinato a seguito dell'ordine di**reintegrazione**.

A fronte di tale pronuncia, ed in contrasto con essa, si pone Cass., sez. lav., 13 gennaio 2012, n. 402, che al contrario ha affermato che l'**omissione contributi**va del datore di lavoro nel periodo compreso tra il **licenziamento**, dichiarato illegittimo, e la **reintegrazione** disposta ai sensi dell'art. 18 cit. rientra fra le **fattispecie** di **evasione** od **omissione** sanzionate dall'art. 1, 217 e 218 comma, legge n. 662/1996.

Ha osservato la Corte che, poiche' la sussistenza dell'obbligazione retributiva costituisce il presupposto della corrispondente obbligazione **contributi**va, quest'ultima sorge contestualmente alla ricorrenza della prima; ne discende, pertanto, che i **contributi** sono da ritenersi "dovuti" ai fini dell'applicazione della legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, fin dal momento in cui, in conseguenza degli effetti retroattivi della "pronuncia di annullamento del **licenziamentoillegittimamente** intimato, devono essere riconosciute al **lavoratore** le spettanze economiche in relazione alle quali insorge l'obbligazione **contributi**va. La circostanza che, prima della sentenza dichiarativa dell'illegittimita' del **licenziamento**, il datore di lavoro non sarebbe abilitato al **pagamento** della contribuzione non e' di per se' decisiva, una volta riconosciuto che anche il**rapporto contributi**vo **previdenziale** - in forza della ricordata fictio iuris - deve ritenersi sussistente fin dalla data dell'illegittimo **licenziamento**. Secondo la Corte ricorre in particolare l'**omissione contributi**va contemplata ai fini dell'applicabilita' della sanzione una tantum di cui alla lett. b) della norma suddetta.

11. Orbene, l'effetto tipico della pronuncia del giudice che accerta l'illegittimita' (in senso lato) del **licenziamento** perche' inefficace, nullo o annullabile, ed ordina la **reintegrazione** del **lavoratore** sta nella ricostituzione de jure del **rapporto** stesso con obbligo per il datore di lavoro di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto invitando il **lavoratore** a riprendere il servizio. Parimenti per il **rapporto previdenziale** c'e' la ricostituzione de jure e conseguentemente la conformazione richiesta al datore di lavoro consiste nell'obbligo di pagare i **contributi** per il periodo pregresso, ricostituendo

la **posizioneprevidenziale illegittimamente** interrotta affinche' nessun detrimento derivi al **lavoratore** sotto questo profilo, e parimenti nell'obbligo di pagare i **contributi** per il periodo successivo all'ordine di **reintegrazione** rispettivamente sulla base della retribuzione che sarebbe spetta al **lavoratore** ove non fosse stato **licenziato** e, dopo la riattivazione della prestazione lavorativa, sulla base della retribuzione corrisposta.

Questa situazione - che Cass., sez. lav., 13 gennaio 2012, n. 402, cit. correttamente ricostruisce, qualificandola come fictio juris - va riaffermata ed in questa parte va data continuita' a tale precedente.

Da cio' pero' consegue - come si e' gia' rilevato - che la regula juris dell'obbligo **contributi**vo e' reincanalata nel binario della disciplina ordinaria, con possibilita' di identificare situazioni di **omissione** o di **evasione contributi**va ex art. 116, comma 8, cit., solo a partire da quando, a seguito dell'ordine di **reintegrazione**, il datore di lavoro e' obbligato a denunciare e pagare i**contributi** (anche per il passato per ricostruire la **posizione contributi**va) in favore del **lavoratore illegittimamentelicenziato**.

Invece per il periodo precedente - dal **licenziamento** all'ordine di **reintegrazione** - la regula juris e' speciale e la si rinviene nello stesso art. 18.

In riferimento a tale periodo potrebbe ben argomentarsi - come fa Cass., sez. lav., 1 aprile 2009, n. 7934, cit., pronuncia resa prima della legge n. 92 del 2012 - che all'obbligo di corrispondere i **contributi** ripristinando la **posizione contributi**va del**lavoratore illegittimamente licenziato**, obbligo previsto - come detto - dall'art. 18, non si accompagnava la previsione di**sanzioni** civili a carico del datore di lavoro come nella **fattispecie** dell'**omissione** o dell'**evasione contributi**va. L'inadempimento del datore di lavoro che aveva tenuto scoperta la **posizione contributi**va del **lavoratore** confidando nella legittimita' del **licenziamento** non poteva essere sanzionato altrimenti che con gli interessi moratori come per le obbligazioni pecuniarie in genere. La ipotizzata estensione a tale **fattispecie** dell'aggravamento della responsabilita' costituito dalla sanzione pecuniaria accessoria ex art. 116, comma 8, cit., diversamente graduata nel caso dell'**omissione** e dell'**evasionecontributi**va, era contraddetta dalla mancanza di base legale con riferimento all'ipotesi della **reintegrazione** del **lavoratoreillegittimamente licenziato**. Diversa era infatti, rispetto a quella ordinaria del **rapporto** di lavoro in corso, la **fattispecie** in cui l'obbligo retributivo sorgeva, seppur con effetti ex tutte, con l'ordine di **reintegrazione** ex art. 18 cit.. Prima dell'ordine di**reintegrazione** e fino alla sua emanazione il datore di lavoro, che aveva comunicato la cessazione del **rapporto** di lavoro, neppure avrebbe potuto pagare i **contributi previdenziali** in mancanza di un **rapporto** di lavoro in corso e di una retribuzione erogata su cui calcolare i **contributi**.

Sicche', non considerando gli argomenti esegetici desumibili dalla legge n. 92 del 2012 e di cui si viene ora a dire, la soluzione obbligata del quesito interpretativo in esame pareva essere proprio quella accolta da Cass. n. 7934 del 2009 (in questo senso ha concluso il Procuratore Generale nell'odierna udienza).

Ne' era possibile estendere a questa ipotesi (mancato versamento dei **contributi** dal **licenziamento** all'ordine di**reintegrazione**) la disciplina dell'ordinaria **omissione** o **evasione contributi**va, di cui all'art. 116 cit., per la diversita' delle**fattispecie**. Trattandosi infatti di una normativa sanzionatoria specifica, di aggravamento delle conseguenze dell'inadempimento in ragione del particolare interesse qualificato dell'Istituto **previdenziale** alla regolarita' della provvista dei**contributi** da versare, essa non poteva essere estesa analogicamente alla **fattispecie** non prevista per la quale vigeva invece l'ordinaria disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie.

12. Pero' l'illegittimita' del **licenziamento**, quale presupposto dell'ordine di **reintegrazione**, si prestava gia' ad un duplice inquadramento in ragione del tipo di vizio che inficiava il recesso datoriale: da una parte inefficacia o nullita' del **licenziamento**(quale ad es. il **licenziamento** discriminatorio); d'altra parte il **licenziamento** annullabile perche' intimato in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo. Nella prima ipotesi la sentenza del giudice che dichiarava l'inefficacia o la nullita' del**licenziamento** aveva natura dichiarativa e quindi anche il **rapporto contributi**vo doveva considerarsi come mai interrotto. Invece in caso di **licenziamento** annullabile perche' intimato in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo aveva natura costitutiva la pronuncia del giudice che ripristinava ex tunc anche il **rapporto previdenziale** perche' non vi fosse soluzione di continuita'.

13. Questa distinzione, gia' predicabile nel testo dell'art. 18 della legge n. 108 del 1990, risulta ora ben esplicitata nella nuova ed attualmente vigente formulazione dell'art. 18 introdotta dall'art. 1 legge n. 92 del 2012. Il cui secondo comma - come gia' rilevato - prevede che il giudice, con la sentenza che reca l'ordine di **reintegrazione** di cui al primo comma, oltre a condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal **lavoratore** per il **licenziamento** di cui sia stata accertata la nullita', condanna altresi' il datore di lavoro al versamento dei **contributi previdenziali** e assistenziali. È la stessa formulazione del quarto comma del previgente art. 18: il datore di lavoro deve ripristinare la **posizione previdenziale** del**lavoratore** in modo che non abbia a subire pregiudizio alcuno a causa del **licenziamento** illegittimo perche' nullo.

Si continua a non prevedere nulla quanto alle **sanzioni** per **omissione contributi**va. Ma il quarto comma del medesimo art. 18 prescrive che il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il **licenziamento** e condanna il datore di lavoro alla **reintegrazione** nel posto di lavoro di cui al primo comma e al **pagamento** di un'indennita' risarcitoria. Inoltre condanna il datore di lavoro al versamento dei **contributiprevidenziali** e assistenziali dal giorno del **licenziamento** fino a quello della effettiva **reintegrazione**, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di **sanzioni** per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale **contributi**vo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel **rapporto** di lavoro risolto dall'illegittimo**licenziamento** e quella accreditata al **lavoratore** in conseguenza dello svolgimento di altre attivita' lavorative.

Un piano argomento a contrario porta a ritenere che nella **fattispecie** del secondo comma (**licenziamento** nullo), connotata da una pronuncia dichiarativa della nullita', a differenza della **fattispecie** del quarto comma, che fa riferimento ad una pronuncia costitutiva di accoglimento dell'azione di annullabilita' del **licenziamento**, si ha che all'obbligo di versare i**contributi** accede anche l'obbligo di pagare le **sanzioni** civili come nella **fattispecie** dell'**omissione contributi**va.

La legge n. 92 del 2012 opera quindi una sistemazione di tale profilo del regime reintegratorio: se c'e' un vizio di nullita' che affetta il **licenziamento**, nel qual caso la sentenza, che contiene l'ordine di **reintegrazione**, e' dichiarativa, l'obbligo**contributi**vo e' riconosciuto ora per allora e quindi c'e' una vera e propria **omissione contributi**va con la conseguente debenza delle **sanzioni** civili; se invece c'e' un vizio di annullabilita' che inficia il **licenziamento**, la sentenza, che contiene l'ordine di **reintegrazione**, e' costitutiva e quindi l'obbligo **contributi**vo e' ripristinato ex tunc senza che ci sia **omissionecontributi**va con conseguente non debenza delle **sanzioni** civili.

14. Questo riassetto piu' organico e sistematico della legge n. 92 del 2012 getta luce anche sulla

formulazione precedente del medesimo art. 18 perche' analoga era la dicotomia tra nullita' ed annullabilita' del **licenziamento** e simmetricamente tra sentenza dichiarativa e sentenza costitutiva.

Sarebbe contrario alla ratio della legge n. 92 del 2012 ed al "verso" dell'ampio disegno riformatore dell'art. 18 - che e' quello del ridimensionamento della tutela reintegratori a, sia come ambito di applicazione (essendo ora la tutela limitata a quella meramente indennitaria nelle **fattispecie** di cui al quinto ed al sesto comma dell'art. 18), sia come contenuto (essendo la tutela di **reintegrazione** piena prevista solo nelle **fattispecie** di cui al primo comma dell'art. 18, mentre e' di **reintegrazione**affievolita nelle **fattispecie** di cui al quarto comma dell'art. 18) - ipotizzare che, in controtendenza, il legislatore abbia inteso aggravare la **posizione** del datore di lavoro gravandolo delle **sanzioni** civili sui **contributi** da versare in caso di nullita' del**licenziamento**, **sanzioni** prima non predicabili (secondo Cass. n. 7934 del 2009, cit.), piuttosto che aver inteso solo confermare l'esistente.

Cio' induce a ritenere, all'opposto, che vi sia un continuum normativo che nell'art. 18, sia nella formulazione del 1990 che in quella del 2012, si fonda sulla distinzione tra **licenziamento** inefficace/nullo e **licenziamento** annullabile. L'intento confermativo e chiarificato, in parte qua, della riforma del 2012 e' gia' stato altresi' ritenuto da questa Corte in ordine ad altra questione (quella della cessazione, o no, del **rapporto** di lavoro al momento della comunicazione dell'opzione del **lavoratore**per l'indennita' sostitutiva della **reintegrazione**) che parimenti ha richiesto un raffronto, nell'art. 18, tra la formulazione introdotta dalla legge n. 92 del 2012 e quella previgente (Cass., sez. un., 27 agosto 2014, n. 18354/14).

Sicche', quanto al periodo che va dal **licenziamento** all'ordine di **reintegrazione**, va rettificato l'arresto rappresentato dalla sentenza n. 7934 del 2009 cit. che esclude in ogni caso la debenza delle **sanzioni** civili, dovendo invece ritenersi che le**sanzioni** civili da **omissione contributi**va siano dovute in caso di **licenziamento** inefficace o nullo; **omissione** e non gia'**evasione contributi**va perche' in ogni caso mancherebbe quella che la lettera b) del comma 8 dell'art. 116 eh. qualifica come "intenzione specifica di non versare i **contributi**" atteso che l'**omissione contributi**va e' invece conseguenza della (ritenuta, dal datore di lavoro) legittimita' del **licenziamento**.

15. In conclusione il ricorso va accolto parzialmente nel senso che occorre distinguere, anche prima della legge n. 92 del 2012, tra **licenziamento** nullo (o inefficace) e **licenziamento** annullabile perche' senza giusta causa o giustificato motivo.

In questi limiti la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna che e' chiamata a verificare, per i **contributi** dovuti in riferimento al periodo dal **licenziamento**all'ordine di **reintegrazione**, se il **licenziamento** era inefficace, nullo o annullabile perche' privo di giusta causa o di giustificato motivo, e per il periodo successivo se ci sia stata, o no, la denuncia tempestiva dell'obbligo **contributi**vo ricostituito con la sentenza che aveva reintegrato nel posto di lavoro il **lavoratore illegittimamente licenziato** sulla base del seguente principio di diritto ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ.: “In caso di ordine di **reintegrazione** nel posto di lavoro del **lavoratore illegittimamente licenziato**, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo precedente la riforma di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, nella specie applicabile ratione temporis, il datore di lavoro e' tenuto in ogni caso a ricostruire la **posizione contributi**va del **lavoratore**, si' che essa non abbia soluzione di continuita', ed, in caso di **licenziamento** dichiarato inefficace o nullo, e' altresi' soggetto alle **sanzioni** civili previste dall'art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000 n. 388, per l'ipotesi dell'**omissione contributi**va. In caso invece di **licenziamento** privo di giusta causa o di giustificato motivo e di conseguente ricostituzione del **rapporto** con effetti ex tunc, trova

applicazione l'ordinaria disciplina della mora debendi in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma non anche il regime delle **sanzioni**civili di cui al cit. art. 116. Per il periodo successivo all'ordine di **reintegrazione**, in cui il **rapporto previdenziale** e' ricostituito de iure, sussiste l'ordinario obbligo di dichiarare all'Istituto **previdenziale** e di corrispondere periodicamente i**contributi previdenziali**, oltre che inizialmente anche il montante dei **contributi** arretrati, riferiti al periodo di estr**omissione**del **lavoratore** dal posto di lavoro e calcolati secondo il criterio suddetto, si' che riprende vigore l'ordinaria disciplina dell'**omissione** e dell'**evasione contributi**va'.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna.